

Le fideiussioni dei soci di cooperativa

Valerio Sangiovanni – avvocato e Rechtsanwalt

Le fideiussioni sono tipologie di garanzie molto richieste dalle banche. Esse vengono rilasciate frequentemente dai soci, anche di società cooperative. Non sempre, però, vi è la piena consapevolezza degli stringenti vincoli che derivano dalla sottoscrizione di una fideiussione. Per questo ne viene analizzata, nel presente articolo, la disciplina legislativa, con particolare riferimento al caso in cui il ruolo di fideiussore viene assunto dal socio di cooperativa. Verrà analizzata, poi, la possibilità di ottenere l'estinzione della fideiussione.

Introduzione

Le garanzie si distinguono tradizionalmente in reali (pegno e ipoteca) e personali (fideiussione). Le garanzie reali presuppongono l'esistenza di un bene, che viene vincolato a garanzia del soddisfacimento del creditore. Se, però, il soggetto, cui è richiesta la garanzia, non dispone di particolari beni immobili (per ipoteca) oppure di strumenti finanziari (per il pegno), rimane quale unica forma possibile di garanzia quella personale, ossia la fideiussione.

La fideiussione è particolarmente diffusa nella prassi anche per la facilità della sua costituzione, essendo sufficiente firmare una semplice dichiarazione, rivolta al creditore, con la quale ci si dichiara garanti riguardo all'estinzione del debito. I soggetti che rilasciano fideiussioni si lasciano ricondurre a 2 categorie principali: i familiari a beneficio di altri familiari e i soci a beneficio della società.

Fra i soggetti cui può essere chiesto di rilasciare fideiussioni a vantaggio delle banche rientrano anche i soci delle società cooperative, nell'interesse della società medesima. Si tratta di una situazione frequente, soprattutto nelle società cooperative edilizie che necessitano di ingenti fondi (sotto forma di mutuo fondiario) per la realizzazione dei progetti immobiliari.

Le banche, per erogare finanziamenti alle società, pretendono dai soci delle garanzie e le fideiussioni rilasciate a favore delle banche rappresentano un significativo rischio per il fideiussore: se l'attività della cooperativa va male, infatti, in tal caso i soci rischiano di perdere il proprio patrimonio personale. La fideiussione aggiunge la persona del fideiussore, quale secondo debitore, al debitore principale rappresentato dalla cooperativa. La disposizione di riferimento è l'[articolo 2740](#), comma 1, cod. civ., secondo cui "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri".

Vi è, peraltro, una forma di tutela “quantitativa” del fideiussore, prevedendo la legge che “*la fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito*” ([articolo 1938](#), cod. civ.). Se, dunque, la fideiussione viene prestata, ad esempio, fino a 100.000 euro, il fideiussore rischia di perdere solo una parte del proprio patrimonio (assumendo che disponga di un patrimonio superiore). Tuttavia, si tratta pur sempre di patrimonio personale messo a repentaglio.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di occuparsi dell’indicazione della soglia massima per la quale viene rilasciata fideiussione in un caso concernente proprio una società cooperativa¹. Un signore si era costituito fideiussore di una società cooperativa fino all’importo massimo di 4.350.000.000 delle allora lire. La fideiussione viene escussa dal creditore e il garante presenta opposizione, obiettando che il contratto di fideiussione indica l’importo massimo garantito (4.350.000.000), ma non specifica la valuta. La Cassazione, tuttavia, ritiene valida la pattuizione: vero è che non è indicata espressamente la valuta nel testo del contratto, ma in via d’interpretazione si può ricavare che si tratti di lire.

Nelle parti che seguono della presente trattazione vengono esaminate le varie fattispecie relative a particolari situazioni che riguardano il rilascio di una fideiussione, sia relative al permanere sia al cessare della fideiussione rilasciata.

La cessazione della qualità di socio non estingue la fideiussione

Quando la fideiussione è rilasciata da un socio a favore della società cooperativa cui partecipa, la ragione di tale fideiussione è legata di norma al fatto che, essendo socio, questi ha interesse a che la società cooperativa venga finanziata dalla banca. Può, tuttavia, capitare che il socio esca dalla cooperativa, ponendo la questione se la cessazione della qualità di socio faccia venir meno la fideiussione.

In generale, la risposta a questa domanda è negativa.

La qualità di socio e la qualità di fideiussore sono diverse. Si tratta di 2 rapporti contrattuali distinti, che – fra l’altro – intercorrono con soggetti diversi:

1. il contratto di società intercorre fra i soci della cooperativa;
2. il contratto di fideiussione intercorre fra il socio della cooperativa e la banca.

Se, dunque, il socio cede la propria partecipazione nella società cooperativa (oppure recede dalla società), con ciò non si libera del rapporto di fideiussione. La fideiussione è legata al debito

¹ Cassazione n. 32504/2019.

sottostante, quello contratto dal debitore principale: finché il debito principale non è estinto, la fideiussione rimane in vita.

La giurisprudenza si è occupata in alcune occasioni delle conseguenze del venir meno della qualità di socio di cooperativa sul distinto contratto di fideiussione. Si può segnalare, in particolare, un caso affrontato dall'arbitro bancario finanziario (Abf)².

CASO

La fattispecie può essere illustrata come segue. Un signore diventa socio di una cooperativa edilizia finalizzata alla costruzione di immobili poi destinati all'acquisto da parte dei soci stessi. La società cooperativa riceve un mutuo fondiario e, in occasione del perfezionamento del mutuo, il socio rilascia fideiussione per la cooperativa. Successivamente, il socio si trasferisce in altra città e chiede e ottiene l'estromissione dalla società cooperativa. Ciò nonostante, l'ex socio si accorge - da una visura di una banca-dati finanziaria - di risultare ancora garante dei debiti della società cooperativa. Più precisamente, a seguito del frazionamento del mutuo, egli risulta garante di un altro socio della cooperativa. Al fine di ottenere la liberazione dalla fideiussione, l'ex socio si rivolge all'Abf.

L'Abf rigetta la domanda dell'ex socio di liberazione dalla fideiussione. Per giungere a questo risultato l'Abf analizza il complesso dei contratti che sono stati conclusi e la procedura che si è svolta fra i vari contraenti. Il contratto di mutuo stipulato dalla società cooperativa prevedeva che i garanti si costituissero fideiussori solidali nei confronti dell'intermediario per l'adempimento di tutte le obbligazioni della parte mutuataria o di chi dovesse a essa subentrare. L'ex socio era receduto dalla cooperativa, ma la relativa delibera nulla prevedeva in relazione ai pregressi obblighi assunti nei confronti della banca finanziatrice. Nell'atto di frazionamento non comparivano, infatti, clausole volte a determinare l'estinzione della garanzia prestata. Anzi, i fideiussori intervenuti all'atto di frazionamento (fra cui l'ex socio) avevano confermato, a beneficio della banca finanziatrice, tutte le garanzie fideiussorie originariamente concesse. Una persona fisica (nel cui interesse risulta garante l'ex socio) si era accollata una delle quote derivanti dal frazionamento, senza che fosse disposta la liberazione della cooperativa e dei garanti di questa (fra cui rientra l'ex socio), prevedendo il contratto di mutuo che, salva specifica dichiarazione scritta della banca, ex [articolo 1273](#), cod. civ., l'accollo non producesse la liberazione dell'originaria parte mutuataria. In conclusione, avendo l'accollo natura

² Abf, decisione n. 18755/2021, in [arbitrobancariofinanziario.it](#).

cumulativa e non liberatoria per il debitore originario e per i garanti, l'ex socio risultava ancora garante delle obbligazioni sussistenti in capo all'altro socio, a seguito dell'accollo da questi stipulato.

L'indebitamento sopravvenuto della società come causa di estinzione della fideiussione.

La disposizione dell'articolo 1956, cod. civ.

Una volta che la fideiussione è stata firmata dal socio, è difficile riuscire a liberarsi da essa fintantoché il debito sottostante non è estinto.

Uno dei casi di estinzione della fideiussione si ha, però, nell'ipotesi prevista dall'[articolo 1956](#), cod. civ., secondo cui:

il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.

Con l'espressione di “obbligazione futura”, il Legislatore si riferisce, in questa sede, principalmente al caso delle aperture di credito, definite dalla legge come “il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato” ([articolo 1842](#), cod. civ.). Se la società cooperativa ha una linea di credito, il debito nei confronti della banca varia quotidianamente, a seconda delle somme che entrano sul conto oppure escono dal medesimo. È vero che l'apertura di credito, già per la sua definizione legislativa, implica un importo massimo dell'affidamento (c.d. accordato). Tuttavia, nei limiti di questo importo, il saldo debitore varia con ogni operazione che viene compiuta in entrata o in uscita.

Solo quando il conto verrà chiuso si sarà determinato in via definitiva il saldo debitore, che la cooperativa deve pagare alla banca. In caso di obbligazione futura, l'ammontare di quanto dovuto dal debitore principale e dai fideiussori non è stabilito *ex ante*. Ciò implica una particolare rischiosità per il garante. Si capisce, allora, per quale ragione l'articolo 1956, cod. civ., vieti al creditore di continuare a erogare credito al debitore principale, volendosi evitare che il fideiussore venga chiamato a rispondere di un debito eccessivo, maturato quando era chiaro che il debitore principale non poteva più pagare.

Più precisamente, l'articolo 1956, cod. civ., non vieta alla banca di continuare a erogare credito, ma prescrive che la banca debba raccogliere una “speciale autorizzazione” del fideiussore. Dovrà, infatti, emergere un'esplicita dichiarazione del fideiussore, con la quale lo stesso dichiara di voler continuare a garantire, pur sapendo che le condizioni patrimoniali del debitore principale sono significativamente peggiorate.

La Corte di Cassazione si è occupata, molto recentemente, di una fideiussione rilasciata da 3 soci di una cooperativa a favore di una banca³. La banca agì in giudizio nei confronti dei fideiussori per ottenere il pagamento della somma di 40.495,01 euro dovuti dalla società cooperativa alla banca. I 3 fideiussori si opposero al decreto ingiuntivo, sostenendo che la fideiussione si fosse estinta per avere la banca violato il disposto dell'[articolo 1956](#), cod. civ.. Il Tribunale rigettò l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo, condannando i 3 fideiussori al pagamento della somma indicata.

Secondo il Tribunale, prima, e secondo la Corte d'Appello, poi, non vi fu la prospettata violazione dell'articolo 1956, cod. civ., in quanto - quando fu erogato il mutuo alla cooperativa - uno dei fideiussori era presidente della società cooperativa e l'altro fideiussore era vicepresidente della medesima cooperativa. Rivestendo tali ruoli all'interno della società, i fideiussori erano a conoscenza della situazione economica della società, avendo autorizzato la concessione del credito. La necessità di speciale autorizzazione prevista dall'articolo 1956, cod. civ., mira a tutelare, quindi, il fideiussore inconsapevole e non quello consapevole. Se il presidente e il vicepresidente della cooperativa rivestivano tali cariche, conoscevano sicuramente la situazione patrimoniale della società, sia nel momento dell'erogazione del mutuo sia nei periodi successivi. La Corte di Cassazione ha rigettato, dunque, il ricorso e ha confermato la condanna dei fideiussori a pagare quanto dovuto dalla società cooperativa.

Ne segue che, se nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, la richiesta di credito da parte della persona obbligata a garantirlo comporta, di per sé e conseguentemente, la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.

Il ritardo della banca nel recupero del credito

Un'altra causa di estinzione dell'obbligazione del fideiussore si ha quando il creditore tarda nel recuperare il proprio credito. Più precisamente, la legge prevede che:

“il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro 6 mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”
([articolo 1957](#), comma 1, cod. civ.).

Considerato che la fideiussione è caratterizzata da accessorietà rispetto all'obbligazione principale, ne consegue che la fideiussione dura almeno quanto l'obbligazione principale. Bisogna, tuttavia, lasciare

³ Cassazione n. 5766/2022.

qualche tempo aggiuntivo al creditore per recuperare il proprio credito nei confronti del debitore principale. Ecco, allora, che l'[articolo 1957](#), comma 1, cod. civ., statuisce che la fideiussione sopravvive per almeno 6 mesi oltre la scadenza dell'obbligazione principale. Entro questo termine il creditore deve, però, agire contro il debitore principale. La giurisprudenza afferma che per interrompere il termine non basta una diffida extragiudiziale, ma occorre un'azione in giudizio da parte del creditore.

Si osservi, inoltre, che le iniziative del creditore devono essere avviate contro il debitore principale, non contro il fideiussore. Basta, insomma che il creditore agisca verso il debitore principale, in quanto *“l'istanza proposta contro il debitore principale interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”* (così l'articolo 1957, comma 4, cod. civ.). Nella prassi, le banche sono solite inviare una lettera di diffida sia al debitore principale sia al fideiussore, al fine di interrompere la prescrizione.

La Corte di Cassazione si è occupata del termine previsto dall'articolo 1957, cod. civ., proprio con riferimento a una società cooperativa⁴.

Con scrittura privata, una persona fisica si costituiva fideiussore di una società cooperativa, la quale riceveva un finanziamento. Nel contratto veniva prevista la seguente clausola:

“la fideiussione si intende vincolata al contratto di finanziamento sopra citato, con effetto, in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale, per ulteriori 5 anni successivi alla scadenza di detto contratto, trascorsi i quali il fideiussore sarà liberato”.

Come si può notare, il testo del contratto di fideiussione allunga il termine di sopravvivenza della fideiussione dai 6 mesi, fissati dalla legge, a 5 anni. Poiché, successivamente, la società cooperativa fallì, il creditore escusse la fideiussione chiedendo al fideiussore il pagamento della somma di 15.493,71 euro. Il fideiussore, dal canto suo, si oppose, eccependo che l'escussione della fideiussione da parte del creditore fosse tardiva, ma la Corte di Cassazione, nell'ordinanza del 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La nullità delle clausole conformi allo schema dell'Abi

Un altro modo che inizialmente aveva lasciato ipotizzare che un socio di società cooperativa potesse liberarsi della fideiussione era consistito nell'invocare la nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione della normativa a tutela della concorrenza. L'Associazione bancaria italiana (Abi) prepara, infatti, dei contratti *standard*, che vengono poi utilizzati da un alto numero di banche consociate. L'Abi è, però, un'associazione di imprese assoggettata alla normativa *antitrust* e una

⁴ Cassazione n. 29735/2019.

diffusione eccessiva fra le banche di contratti *standard* redatti dall'Abi può portare a contestazioni relativamente alla violazione della normativa posta a tutela della concorrenza. La disposizione di riferimento è l'[articolo 2](#), L. 287/1990, secondo cui:

“1. Sono considerate intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni ... di consorzi, associazioni di imprese e altri organismi simili. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante ... 3: Le intese vietate sono nulle a ogni effetto”.

La Banca d'Italia, con il [provvedimento n. 55/2005](#), ha accertato a sua volta l'ampia diffusione sul mercato dello schema di fideiussione Abi ma ha statuito che solo 3 clausole di detto schema violavano la normativa *antitrust* ed erano dunque nulle⁵. Le clausole colpite da nullità sono gli articoli 2, 6 e 8 dello schema Abi.

L'articolo 2 dello schema Abi (noto anche come “*clausola di reviviscenza*”) dichiara il fideiussore tenuto:

“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.

L'articolo 6 dello schema Abi prevede che:

“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957, cod. civ., che si intende derogato”.

L'articolo 8 dello schema Abi sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che:

“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

Ritenuta la nullità di tali clausole dello schema Abi, il successivo passaggio logico è stato stabilire se la nullità dello schema generale (contratto c.d. “*a monte*”) si riflette sui singoli contratti stipulati da singoli fideiussori in casi concreti (contratti c.d. “*a valle*”). La giurisprudenza si è orientata nel senso che la nullità dello schema si riflette sui singoli contratti, in quanto la normativa *antitrust* tutela la libera concorrenza sul mercato e protegge, in ultima istanza, il consumatore. Ma una tutela effettiva del

⁵ Banca d'Italia, [provvedimento n. 55/2005](#) “Abi – Condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”.

consumatore può realizzarsi solo se gli effetti delle sanzioni *antitrust* si producono sui singoli contratti: servirebbe a poco, infatti, dichiarare la nullità in via generale di alcune clausole dello schema Abi se poi non fossero colpite da nullità anche le clausole dei singoli contratti stipulati da singoli fideiussori che riproducono pedissequamente lo schema Abi.

Un altro argomento a favore dell'estensione della declaratoria di nullità dello schema Abi ai singoli contratti si basa sul fatto che la normativa a tutela della concorrenza è imperativa, cosicché gli accertamenti effettuati dall'autorità *antitrust* debbono produrre i loro effetti anche sui singoli contratti di fideiussione.

Superato il primo passaggio (ossia ritenuto che la nullità del contratto-modello implichi la nullità anche dei singoli contratti, se riproducenti lo schema), è necessario affrontare un secondo passaggio logico. È necessario, cioè, comprendere se la nullità di alcune clausole porti con sé la nullità dell'intero contratto.

La Banca d'Italia, difatti, ha espressamente sanzionato alcune solo delle clausole, non l'intero schema Abi. Ciò risulta, oltre che dal testo del provvedimento di Banca d'Italia, anche dal suo dispositivo finale che così recita:

“a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'Abi per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.

Diretta conseguenza di ciò consiste nel fatto che, quando è nulla una sola clausola oppure quando sono nulle solo alcune delle clausole di un contratto, non si può subito concludere per la nullità dell'intero contratto. Anzi, la regola di diritto tende a porsi in senso contrario:

“la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” ([articolo 1419](#), comma 1, cod. civ.).

L'interprete deve, quindi, ricostruire la volontà delle parti per comprendere cosa avrebbero fatto in assenza delle clausole nulle.

Anche questo complesso di problemi interpretativi è stato recentemente risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione⁶ che hanno chiarito come la nullità riguardi solo le 3 clausole colpite da nullità

⁶ Cassazione SS.UU. n. 41994/2021.

secondo il provvedimento di Banca d'Italia, stabilendo anche che la nullità delle singole clausole non implica nullità dell'intero contratto.

L'Abf si è occupato, a sua volta, di nullità di clausole della fideiussione per conformità allo schema Abi proprio con riferimento alla fideiussione rilasciata a favore di una cooperativa⁷. Sintetizzando la vicenda, si ha che una società cooperativa apre una linea di credito chirografaria presso una banca e una persona interviene come fideiussore a garanzia della restituzione degli importi. Il fideiussore eccepisce, però, che la fideiussione sarebbe nulla per conformità allo schema Abi, dichiarato nullo dalla Banca d'Italia. Il primo accertamento che l'Abf svolge è, quindi, quello relativo alla coincidenza della singola fideiussione con lo schema dell'Abi: poiché i testi risultano identici, non vi è dubbio che si tratti di singolo contratto conforme al modello.

Secondo l'Abf, però, la conformità delle clausole del singolo contratto con le clausole dello schema dell'Abi implica la nullità delle sole clausole dichiarate nulle e non dell'intero contratto di fideiussione. Il principio di conservazione del contratto vieta di estendere la nullità delle singole clausole all'intero contratto. Una nullità totale sarebbe possibile solo quando le clausole nulle fossero state tali da determinare il mancato consenso delle parti. L'Abf reputa, invece, che le clausole dichiarate nulle, seppure di un certo rilievo, non abbiano importanza così centrale da determinare – senza di esse – la mancata conclusione del contratto. Si tratta, infatti, di clausole accessorie rispetto all'assunzione dell'obbligazione di garanzia da parte del fideiussore. In conclusione, l'Abf dichiara la nullità delle sole clausole riprodotte dello schema.

Le segnalazioni nei sistemi d'informazione creditizia

Sulla base di quanto finora rilevato, appare opportuno che il rilascio di fideiussioni da parte dei soci di cooperative sia - se appena possibile - evitato, potendo comportare gravi conseguenze sul patrimonio personale del fideiussore. In presenza di una fideiussione solamente rilasciata dal socio (e non escussa dalla banca), si hanno comunque conseguenze negative. In particolare, la capacità di credito del fideiussore si riduce.

Bisogna considerare, infatti, che le banche-dati finanziarie pubbliche (centrale dei rischi) e private (sistemi d'informazione creditizia) registrano anche le posizioni fideiussorie che sono state assunte. Potrebbe accadere, quindi, che se l'interessato si rivolgesse a una banca per ottenere un finanziamento, questo gli potrebbe essere negato per il fatto che risulta fideiussore di un'altra banca. Certamente il

⁷ Abf, decisione n. 13895/2021, in arbitrobancariofinanziario.it.

debito da fideiussione è meramente potenziale, nel senso che diventa attuale solo se il debitore principale non paga; tuttavia, non può affatto escludersi – soprattutto nei rapporti di lunga durata – che il debitore principale possa, a un certo punto, diventare inadempiente. In casi del genere, il fideiussore riceverebbe richiesta di pagamento del debito contratto dal debitore principale e potrebbe cadere in difficoltà finanziarie.

Con riferimento alle banche-dati finanziarie, capita, a volte, che i fideiussori ritengano di essere stati illegittimamente segnalati e chiedano all’Autorità giudiziaria:

1. la cancellazione della segnalazione; oppure
2. il risarcimento del danno; oppure
3. sia la cancellazione della segnalazione sia il risarcimento del danno.

L’Abf si è occupato del caso di un socio di una cooperativa che aveva rilasciato fideiussione per la cooperativa medesima⁸. Si trattava di una cooperativa edilizia che aveva contratto un mutuo e aveva chiesto ai soci di prestare fideiussione a beneficio della banca. Successivamente il mutuo era stato frazionato, ma la segnalazione in Crif (centrale rischi finanziari Spa) non era stata aggiornata all’intervenuto frazionamento del mutuo. Il socio chiese, allora, i danni che gli sarebbero derivati dal mantenimento della segnalazione, nonostante il frazionamento del mutuo. Tuttavia, l’Abf rigettò la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse fornito la prova dei danni che sosteneva di avere patito per effetto del protrarsi della segnalazione.

The banner features the Euroconference logo (a stylized 'e' and 'c' in blue) and the text 'Euroconference Centro Studi Tributari'. A black box in the top right corner contains the text 'Special Event'. Below the logo, it says 'Special Event Lavoro di 1 giornata intera - Diretta web'. The main title is 'REGOLE DI BASE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI REVISIONE CONTABILE IN VISTA NOMINA SU NANO IMPRESE'. Below the title, there is a calendar icon followed by '23 febbraio 2023' and a clock icon followed by '09.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00'. A black button with white text says 'ACCEDI AL SITO'. At the bottom, a small note reads: 'Per partecipare alla sede Web, è necessario disporre di un computer personale con webcam e audio perfettamente funzionanti'.

⁸ Abf, decisione n. 2380/2019, in arbitrobancariofinanziario.it.